



ORDINANZA SINDACALE N.

Chiusura struttura adibita a casa alloggio per disabili sita in via Omissis..

Premesso che l'art. 11 della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5, sono autorizzati dai Comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera c) con decreto del Ministero per la solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati e la conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. N. 281/97;

Visto l'art.13 comma 1 lett. b della L.R. 12.12.2003 n.41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali che statuisce "nel caso di apertura e funzionamento di strutture o prestazione di servizi di cui alla presente legge in assenza di autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 25.000,00 nonché la chiusura dell'attività";

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 18.01.2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e in particolare l'art. 3 che dispone che "L'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture del presente regolamento e' obbligatoria per le strutture pubbliche e private indipendentemente dalla natura dei fini perseguiti, anche in caso di modifiche della struttura. Il rilascio dell'autorizzazione e' di competenza del comune nel cui territorio e' ubicata la struttura che offre il servizio."

Vista la D.G.R del 23.12.2004 n.1305 "Autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali". Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto a i requisiti previsti dall'art.11 della L.R. n. 41/03";

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sul l'ordinamento degli enti locali che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;

Visto l'art.141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto il sopralluogo effettuato in data 26/01/2023 congiuntamente dal personale della Polizia Locale e dei Servizi Sociali;

Vista la relazione tecnica prot. 2745 del 27/01/2023 del Servizio Sociale del Comune di Rocca di Papa, con la quale viene segnalata la presenza in OMISSIS... in Rocca di Papa – RM – di una struttura adibita a casa alloggio per disabili, gestita dai sigg.:

- OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS residente a ...OMISSIS...;
- OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS residente a ...OMISSIS...;

Rispettivamente amministratore e consigliere di amministrazione della Cooperativa sociale OMISSIS..., P.I. OMISSIS..., con sede legale in OMISSIS... alla OMISSIS..., con domicilio digitale PEC: OMISSIS...;

Vista la documentazione integrativa richiesta e arrivata al nostro prot. n. 3073 del 31/01/2023 e prot.3756 del 07/02/2023;

Visto che dal sopralluogo effettuato in data 26/01/2023 dal personale della Polizia Locale e dei Servizi Sociali si accertava, all'interno della struttura, la presenza di n. 5 ospiti;

Visto che dall'esame della documentazione ricevuta era possibile accertare che la predetta OMISSIS... appariva titolare di contratto di affitto del locale da adibire a casa alloggio, e quindi ad abitazione dei 5 disabili adulti, versando l'importo mensile al Locatario di € 800,00 per un importo totale annuo di € 9.600,00;

Visto che, sempre dall'esame della predetta documentazione, era possibile evincere che l'importo totale mensile versato invece dai 5 ospiti era di € 6.650,00 per un importo totale annuo di € 79.800,00 raggiunto dagli ospiti con i predetti versamenti pro capite mensili, che vanno da un minimo di € 1.050,00 a un massimo di € 1.500,00;

Visto che la sproporzione individuata tra l'importo totale annuo di € 79.800,00 versato dai 5 ospiti e l'importo totale annuo di € 9.600,00 versato dalla Cooperativa sociale OMISSIS... per la locazione dell'immobile adibito ad abituale dimora degli ospiti, appare emergere come essere dettata dalla circostanza che il pagamento del prezzo da parte degli ospiti della residenza, corrisponda quindi non solo alla mera suddivisione dei costi generali di locazione tra di essi, ma evidentemente anche all'erogazione (o erogabilità quando necessarie) di prestazioni assistenziali tipiche di quelle fornite o fornibili dalla stipulante cooperativa, inequivocabilmente denotando la partecipazione all'atto negoziale di quest'ultima), risultando così comunque sproporzionato, nel caso di effettivo modello di "cohousing";

Visto peraltro che detta sproporzionalità appare eccessiva in particolare con riferimento a quanto emerso in merito alla presenza degli operatori della predetta cooperativa nella "cohousing" oggetto di controllo, ciò in relazione al fatto che la stessa non sia continuativa ed è finalizzata ad una azione di supervisione e monitoraggio dell'andamento del progetto, oltre che a rispondere a particolari esigenze degli utenti accolti, così come indicato nella relazione tecnica di cui al Prot. 2745 del 27/01/2023 del Servizio Sociale del Comune di Rocca di Papa;

Tenuto conto che l'attività di cohousing, rappresenta un fenomeno spontaneo di aggregazione di più persone, tipizzata dalla piena volontarietà della condivisione abitativa in condizioni di piena autosufficienza e senza l'intermediazione di soggetti terzi esterni a detta esperienza.

Visti gli accertamenti eseguiti in data 26/01/2023, da personale di questo Comando congiuntamente al personale dei Servizi Sociali, a seguito dei quali si poteva desumere che il quadro che si presentava, non risultava essere per nulla sovrapponibile all'ipotesi di cohousing, anche perché la residenza delle persone è finalizzata in tutto o in parte a consentire l'erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno (rientranti nei servizi alla persona e come tali soggette ai requisiti specificatamente previsti a tutela degli utenti L.R. Lazio n. 41/2003) da parte di terzi dai quali dipenda anche solo parzialmente l'organizzazione dell'ambiente;

Visto che nel progetto "cohousing" e negli Accordi di Accoglienza della Cooperativa Sociale OMISSIS..., si riferisce che quest'ultima mette a disposizione i suoi volontari per le attività di accompagnamento nel fare la spesa, per attività ludiche o sportive esterne ed altro, nonché in

circostanze delicate, mette a disposizione i propri Operatori O.S., O.S.S., ed Educatori per esigenze specifiche (visite mediche); tutti elementi questi che evidenziano pertanto la presenza di una organizzazione intermediaria volta ad assistere le 5 persone ospiti che, da certificazione medica INPS e ASL RM 6 agli atti, risulterebbero non propriamente autosufficienti e con deficit medio/gravi;

Vista la relazione della Polizia Locale. Prot. 4318/23p, nella quale viene evidenziata la patologia riportata nei singoli certificati dell'INPS e della ASL RMH, dei soggetti conviventi, ove gli stessi appaiono soffrire di insufficienze mentali medio/gravi tali da prevedere una doverosa assistenza, contrariamente a quanto previsto dalle attività di "cohousing" che prevedono una forma non regolamentata di convivenze tra persone che, senza essere legate da vincoli e legami parentali, scelgono di risiedere in un'unica unità immobiliare della quale condividono gli spazi comuni, non prevedendo un'intermediazione organizzata che si faccia carico di erogare prestazioni tipiche dei servizi sociali e/o sanitarie di assistenza che apparirebbero nel caso di specie necessarie, ciò in considerazione del fatto che in alcuni certificati viene rappresentata una invalidità totale e permanente del 100% "con necessità di assistenza continua in quando non in grado di compiere gli atti quotidiani";

Vista la sentenza del TAR del Lazio N. 01286/2022 REG. PROV. COLL. con la quale, si esclude la ricorrenza del "cohousing" quando la residenza delle persone è finalizzata in tutto o in parte a consentire l'erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno (rientranti nei servizi alla persona e come tali soggette ai requisiti specificatamente previsti a tutela degli utenti, nel caso di specie, dalla L.R. Lazio n. 41 del 2003) da parte di terzi, dai quali dipenda (anche solo parzialmente) l'organizzazione dell'ambiente;

Rilevato altresì che l'utenza dell'Enel, per l'abitazione in argomento, sita in Rocca di Papa OMISSIS..., risulta essere intestate alla Cooperativa Sociale OMISSIS..., sita in OMISSIS... via OMISSIS..., e non agli abitanti dell'appartamento in questione, così come anche il contratto di Locazione.

Atteso che la struttura è priva di qualsiasi autorizzazione amministrativa ai sensi di legge dovuta.

Ritenuto dover tutelare la salute e la sicurezza degli ospiti presenti nella struttura;

Considerata la gravità delle violazioni di legge e delle gravi disfunzioni assistenziali, in considerazione dei possibili rischi per la salute e sicurezza degli ospiti;

Ritenuto dover provvedere in merito

ORDINA

con immediatezza la CHIUSURA DELLA STRUTTURA adibita a casa alloggio per disabili adulti sita in Rocca di Papa (RM) via OMISSIS..., in assenza dell'Autorizzazione di cui all'art. 4 della Legge Regionale n°2 del 18/01/2005, disponendo tutti i provvedimenti urgenti ed immediati al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli utenti, ivi compreso il trasferimento e collocazione degli ospiti, presso altre strutture in possesso delle autorizzazioni ai sensi della vigente normativa e ritenute più idonee e compatibili con le condizioni degli ospiti stessi entro e non oltre 30 giorni;

DISPONE

Che l'Ordinanza sia:

1. notificata ai Sigg:
 - OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS residente a ...OMISSIS...;
 - OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS residente a ...OMISSIS...;

2. resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale con omissione dei sensibili;

Che la Polizia Locale è incaricata per l'esecuzione del presente provvedimento, per l'applicazione delle sanzioni amministrative e per la relativa vigilanza;

AVVERTE

Che la destinazione degli ospiti dovrà essere preventivamente comunicata ai Servizi Sociali di questo Comune da parte del titolare della comunità alloggio per anziani.

Che in caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio a spese dei sigg.:

- OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS residente a ...OMISSIS...;
- OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS residente a ...OMISSIS...;

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

l'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Roma;
- al Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS di Roma;
- all'ASL Roma 6.1;
- alla Regione Lazio – Dipartimento Politiche della Persona;
- al Comando Stazione dei Carabinieri, per la vigilanza all'esecuzione del presente provvedimento;
- al Comando Polizia Locale, per l'esecuzione del presente provvedimento e la relativa vigilanza.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Maria Cristina Caruso